

FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Al termine del primo anno di rodaggio della fattura elettronica generalizzata, riteniamo utile richiamare l'attenzione sul trattamento IVA delle fatture elettroniche di acquisto relative a operazioni di dicembre 2019.

Il mese di dicembre, purtroppo, è particolare, perché **la regola generale per cui l'acquirente può detrarre l'iva**, con riferimento al periodo (mese o trimestre) in cui l'operazione è stata effettuata, se la fattura arriva **entro il 15 del mese successivo non si applica** per i documenti



di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente (cioè, in pratica, per i documenti che si muovono "a cavallo" di due anni).

Ricordiamo che con la fattura elettronica non è immaginabile alcuna "elasticità" delle date: la data in cui si intende realizzato il possesso della fattura coincide con la ricevuta di consegna in formato Xml che viene trasmessa assieme alla fattura elettronica e i cui contenuti sono visibili anche sul sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

E dunque:

- nel caso di **fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019**, la detrazione può essere esercitata nella **liquidazione** che include **dicembre 2019** o, al più tardi, con la dichiarazione IVA dell'anno 2019 (scadenza 30.04.2020);
- nel caso di **fattura datata dicembre 2019 e ricevuta nel periodo 1.01.2020-15.01.2020**, la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include **gennaio 2020** o, al più tardi, con la dichiarazione IVA dell'anno 2020 (scadenza 30.04.2021).

Per questo motivo **raccomandiamo**, nei limiti del possibile, **di trasmettere le fatture di dicembre con anticipo** rispetto al 31/12/2019 per non pregiudicare ai vostri clienti la detrazione dell'iva nell'anno 2019. Al contempo potrà essere utile **sensibilizzare i vostri fornitori** per non essere voi i soggetti penalizzati.

* * *

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.